



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 08/ s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri
Avv. Cedrik Pasetti
Avv. Stefano Schiavone

Presidente
Componente
Componente

Il Tribunale Federale riunitosi in videoconferenza su piattaforma "Teams", il giorno **23/01/2025** con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente :

DECISIONE

La C.V.P. del C.R. Sicilia FIR con la determinazione inserita nel verbale impugnato e reso disponibile sul sito web del C.R. Sicilia FIR dal 16.01.2025, ha dichiarato inammissibile la domanda di candidatura alla carica di Consigliere Regionale presentata dal reclamante, con la motivazione: "*Andrea Lo Celso tessera n. 248242 dichiarata INAMMISSIBILE Motivazioni: Autocertificazione di cittadinanza priva di sottoscrizione*".

Il sig. Andrea Lo Celso ha presentato reclamo avanti l'intestato Tribunale al fine di eccepire l'erroneità di tale dichiarazione di inammissibilità della candidatura e la conseguente ammissibilità della stessa, con conseguente necessaria riforma della relativa determinazione della CVP con compilazione di nota di emendamento da pubblicare in via immediata

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La mancata sottoscrizione dell'autocertificazione deve considerarsi, plausibilmente, un mero errore materiale, come tale scusabile.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Il ricorrente Lo Celso ha dimostrato di avere tutti i requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 40 dello Statuto FIR, compreso la cittadinanza italiana oggetto dell'autocertificazione non sottoscritta.

Come correttamente evidenziato dal patrocinio del ricorrente e da quello della FIR la richiesta autocertificazione non vale ad attribuire la cittadinanza Italiana al ricorrente, visto che in tale ambito il requisito è ampiamente documentalmente già riscontrato ed attualizzato data la sua posizione certa ed indiscussa nonché attuale di tesserato alla Federazione.

Il sig. Lo Celso è cittadino Italiano pertanto è candidabile, possedendone il relativo status previsto quale requisito di eleggibilità evincibile dalle carte federali.

L'autocertificazione prodotta manca della sottoscrizione per una mera svista materiale ma non è controverso che tale autocertificazione sia stata depositata in uno, ed in allegato, alla domanda (principale) di candidatura questa sì sottoscritta e, quindi, in un plico documentale depositato riferibile al di là di ogni ragionevole dubbio al candidato odierno ricorrente, Andrea Lo Celso e non ad altri.

Va considerata complessivamente efficace la firma apposta al modulo di candidatura, che quale manifestazione di volontà dell'atto principale (la candidatura appunto) che si estende ai documenti allo stesso allegati.

In ogni caso avrebbe dovuto trovare spazio l'istituto del soccorso istruttorio – anche per garantire il *favor participationis* alla competizione elettorale - per completare, integrare o conferma la documentazione richiesta a supporto di istruzione ed in particolare quando riguardi elementi la cui non integrale corrispondenza formale non determina la assoluta incertezza sulla identità del candidato o sulla natura della sua candidatura.

In ragione di quanto sopra deve essere accolto il ricorso, emendata l'impugnata determinazione della CVP del Comitato regionale Sicilia F.I.R. del 16 gennaio 2025 e dichiarare l'ammissibilità della candidatura del sig. Andrea Lo Celso adottando tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compreso disporre la pubblicazione, a carico della Segreteria Generale, della nota di emendamento all'elenco dei candidati alla carica di Consigliere del C.R. Sicilia secondo quanto prevede l'art. 39 R.O.



TRIBUNALE FEDERALE

PQM

Il Tribunale Federale, in composizione collegiale accoglie il ricorso ed annulla la declaratoria di inammissibilità del 16 gennaio 2025 della candidatura a consigliere del sig. Andrea Lo Celso alle elezioni del comitato regionale Sicilia e, per l'effetto, manda alla segreteria generale affinché compili una nota di emendamento dell'elenco candidati consiglieri regionali FIR da pubblicare immediatamente come precisato dall'art. 39 comma 12 del Regolamento Organico.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 24/01/2025

PUBBLICATA

IL 24/01/2025

**Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri**

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it